

**ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE**  
**tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto, sull'adeguamento del regime**  
**di importazione nella Comunità di riso originario e proveniente dall'Egitto**

*Lettera n. 1*

Bruxelles, 4 novembre 1996.

Signor . . . . .,

mi prego di far riferimento all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto, concernente il regime di importazione nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana.

Secondo tale accordo, il dazio doganale da applicarsi all'atto dell'importazione di riso (codice NC 1006) originario e proveniente dall'Egitto è il dazio calcolato a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1418/76, ridotto di un importo pari al 25 % del valore del dazio medesimo.

L'applicazione della prevista riduzione ai dazi doganali non è più subordinata alla riscossione, da parte dell'Egitto, di una tassa all'esportazione del prodotto.

Questa riduzione dei dazi doganali si applica a decorrere dal 1° maggio 1996.

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma delle due parti.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor . . . . ., i sensi della mia più alta considerazione.

*Per la Comunità europea*



*Lettera n. 2*

Bruxelles, 4 novembre 1996.

Signor . . . . .,

mi prego di assicurare ricezione della Sua lettera in data odierna, così redatta:

«mi prego di far riferimento all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto, concernente il regime di importazione nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana.

Secondo tale accordo, il dazio doganale da applicarsi all'atto dell'importazione di riso (codice NC 1006) originario e proveniente dall'Egitto è il dazio calcolato a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1418/76, ridotto di un importo pari al 25 % del valore del dazio medesimo.

L'applicazione della prevista riduzione ai dazi doganali non è più subordinata alla riscossione, da parte dell'Egitto, di una tassa all'esportazione del prodotto.

Questa riduzione dei dazi doganali si applica a decorrere dal 1° maggio 1996.

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma delle due parti.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.»

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del governo della Repubblica araba d'Egitto.

Voglia gradire, Signor . . . . ., i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il Governo  
della Repubblica araba d'Egitto*



---